

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-888 del 20/02/2018
Oggetto	DPR 59 - 2013 SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MINGOTTI S.S. NEL COMUNE DI TERRE DEL RENO - NUOVA AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2018-936 del 20/02/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 5074/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società Agricola F.lli Mingotti s.s. con sede legale ed attività nel Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino, via Prampolini n. 25 - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di coltivazione mista di cereali ed altri seminativi.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30.01.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno ed assunta al P.G. di ARPAE il 02.02.2018 con il n. 1341, presentata al S.U.A.P. prot. n. 1941/2018 e successivamente integrata in data 01.02.2018 con prot. n. 2091, dalla Società Agricola F.lli Mingotti s.s., nella persona di Mingotti Simone in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino, via Prampolini n. 25, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'attività svolta dalla suddetta società nel centro operativo di via Prampolini è di cui sopra effettua l'attività di coltivazione del terreno e silvicoltura;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Agricola F.lli Mingotti s.s. per ottenere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche nel fosso poderale, che confluisce nello scolo biscia del Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, allegata alla suddetta istanza, nella quale il tecnico incaricato dal Legale Rappresentante della Società Agricola F.Ili Mingotti s.s. dichiara, che tale società nello svolgimento della sua attività rispetta i limiti di immissione ed emissione per la classe acustica di appartenenza (classe III);
- Vista la certificazione della società HERA S.p.A., espressa con nota prot. n. 3690 del 12.01.2018 ed allegata alla suddetta istanza, nella quale si comunica, che l'immobile sito in via Prampolini 25 a Sant'Agostino è inserito in zona non dotata di servizio pubblica fognatura;
- Preso atto dalla relazione tecnica, allegata alla suddetta istanza, che la potenzialità dello scarico è inferiore a 50 A.E.;
- Vista la nota del S.U.A.P. prot. n. 2149 del 14.02.2018 (assunta al PG di Arpae n. 1860 del 14.02.2018), con la quale si comunica:
 - la presa d'atto di quanto dichiarato dalla società in merito al rispetto dei limiti di immissione ed emissione per la classe acustica di appartenenza (classe terza);
 - il Parere del Servizio Ambiente, espresso con nota prot. n. 2439/2018, riguardante lo scarico di acque reflue domestiche mediante fitodepurazione;
- Visto che gli scarichi, derivanti dalla raccolta delle acque dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06 ed i recapiti nel fosso poderale, non necessitano di autorizzazione ai sensi del suddetto Decreto;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la

riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno alla Società Agricola F.lli Mingotti s.s., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Terre del Reno, località Sant'Agostino, via Prampolini n. 25, codice fiscale e P.IVA 01798250385 per l'esercizio dell'attività di coltivazione mista di cereali ed altri seminativi .

1) Il presente atto comprende il seguente titolo abilitativo ambientale:

Settore	Titolo Ambientale	Ente Competente
----------------	--------------------------	------------------------

ambientale interessato		
<i>Acqua</i>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (art. 124)	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche è quello contrassegnato con la dicitura "Punto di scarico", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A" – RF.
2. Ogni modifica apportata all'edificio, quale superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (A.E.), dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno e ArpaE Ferrara, ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs 152/2006.
3. Il titolare dello scarico dovrà controllare che nel corso dell'esercizio della fitodepurazione non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento nel terreno disperdente e non si verifichi un progressivo innalzamento della falda.

4. La vasca Imhoff dovrà essere vuotata periodicamente ed i materiali separati dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti. Dell'avvenuto smaltimento dovrà essere conservata idonea documentazione a disposizione degli Enti di controllo.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Società interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Terre del Reno ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Società della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Terre del Reno.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.